

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
22 settembre 1972, n. 1293.

Esecuzione degli accordi cinematografici conclusi dall'Italia con la Jugoslavia il 20 gennaio 1968, la Cecoslovacchia il 25 marzo 1968, l'Austria il 24 aprile 1968, la Svezia il 24 luglio 1968, il Belgio il 15 ottobre 1970, il Brasile il 9 novembre 1970, la Francia il 12 luglio-7 agosto 1971, la Repubblica federale di Germania il 20 ottobre-9 novembre 1971 ed il Messico il 19 novembre 1971.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il commercio con l'estero e per il turismo e lo spettacolo;

Decreta:

Articolo unico

Piena ed intera esecuzione è data, a decorrere dalla loro entrata in vigore ai seguenti accordi cinematografici:

a) Accordo sulle relazioni cinematografiche tra l'Italia e la Jugoslavia, concluso a Roma il 20 gennaio 1968;

b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista Cecoslovacchia sulla coproduzione cinematografica, con allegati, concluso a Praga il 25 marzo 1968;

c) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo federale austriaco per il regolamento dei reciproci rapporti cinematografici, concluso a Vienna il 24 aprile 1968;

d) Accordo di coproduzione cinematografica fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno di Svezia, concluso a Roma il 24 luglio 1968;

e) Accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e il Belgio, concluso a Roma il 15 ottobre 1970;

f) Accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e il Brasile, con scambi di note, concluso a Roma il 9 novembre 1970;

g) Scambio di note tra l'Italia e la Francia complementare allo scambio di note relativo all'equilibrio delle coproduzioni cinematografiche del 16 febbraio 1970, effettuato a Parigi il 12 luglio-7 agosto 1971;

h) Scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per la modifica dell'accordo di coproduzione cinematografica del 27 luglio 1966, effettuato a Bonn il 20 ottobre-9 novembre 1971;

i) Scambi di note tra l'Italia e il Messico per la coproduzione cinematografica con allegato, effettuati a Città del Messico il 19 novembre 1971.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1972

LEONE

ANDREOTTI — MEDICI —  
MATTEOTTI — BADINI  
CONFALONIERI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1973

Atti di Governo, registro n. 262, foglio n. 46. — VALENTINI

DIREZIONE GENERALE  
PER IL CINEMA

DIREZIONE GENERALE  
PER IL CINEMA

DIREZIONE GENERALE  
PER IL CINEMA

**Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista cecoslovacca sulla coproduzione cinematografica.**

**IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA  
E  
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA  
CECOSLOVACCA**

desiderosi di sviluppare la cooperazione nel campo della cinematografia con la produzione di film di qualità, persuasi che questa cooperazione contribuisce ad allargare e consolidare le relazioni culturali ed economiche tra i due Paesi,

hanno convenuto quanto segue:

**Articolo 1**

Le Parti contraenti favoriscono la cooperazione tra le imprese interessate alla produzione di film nei due Paesi, sotto forma di coproduzione, in virtù dei principi fissati nel presente accordo.

**Articolo 2**

1) Le Parti contraenti considerano i film realizzati in coproduzione come film di produzione nazionale, ammettendoli a tutti i benefici previsti dalle disposizioni in vigore in ciascuno dei due Paesi.

2) Ai benefici previsti nel comma 1) sono ammessi sia i film di coproduzione a partecipazione maggioritaria che quelli a partecipazione minoritaria.

3) I benefici di cui al comma 1) sono concessi solamente al coproduttore o ai coproduttori del Paese la cui legislazione li prevede.

### Articolo 3

Ai benefici della coproduzione sono ammessi i film sia di lungo che di cortometraggio.

Per i film di cortometraggio (inferiori a 1600 metri di lunghezza), le competenti autorità o organi delle Parti contraenti emaneranno, di comune intesa, le norme per l'ammissione ai predetti benefici.

### Articolo 4

Per ammettere un film ai benefici della coproduzione previsti dall'art. 2 del presente accordo è necessario che si realizzino le seguenti condizioni:

a) il film deve essere realizzato con l'apporto di lavoratori e di mezzi tecnici dei due Paesi coproduttori;

b) gli autori e gli attori che hanno la cittadinanza di uno Stato terzo e che risiedono e lavorano abitualmente nel territorio di una delle Parti contraenti, possono, a titolo eccezionale, partecipare alla lavorazione di film di coproduzione come appartenenti allo Stato nel quale risiedono, tenuto conto delle norme vigenti al riguardo nei Paesi contraenti;

c) la partecipazione di artisti e di tecnici che siano cittadini di uno Stato terzo e che non risiedono nel territorio di una delle Parti contraenti può essere autorizzata soltanto a titolo eccezionale a seguito di intese intercorse tra le autorità o gli organi competenti dei due Paesi qualora tale partecipazione sia necessaria per la realizzazione del film;

d) le riprese in esterni di film in uno Stato terzo che non partecipi alla coproduzione possono essere autorizzate a seguito di intese intercorse tra le autorità o gli organi competenti dei due Paesi per comprovate esigenze di sceneggiatura e di ambientazione;

e) i film di coproduzione debbono essere girati in versione italiana e ceca o slovacca;

f) sui titoli di testa dei film di coproduzione, immediatamente dopo il nome dei coproduttori, deve figurare in evidenza la dicitura che il film è stato realizzato in « coproduzione italo-cescoslovacca » o in « coproduzione cecoslovacca-italiana ».

Tale dicitura deve altresì figurare obbligatoriamente nella pubblicità commerciale, in occasione di manifestazioni artistiche e culturali, ed in particolare ai festival internazionali.

Salvo diverso accordo tra i coproduttori, i film sono presentati ai festival internazionali dal Paese del coproduttore maggioritario mentre i film a partecipazione eguale sono presentati dal Paese di cui il regista ha la nazionalità;

g) l'istanza per ammettere un film ai benefici della coproduzione deve essere presentata alle autorità o agli organi competenti almeno 30 giorni prima dell'inizio delle riprese, unitamente al contratto di coproduzione del film e al trattamento.

### Articolo 5

1) La regia di ogni film deve essere affidata a un cittadino di una delle Parti contraenti.

2) La partecipazione minoritaria del coproduttore, di cui all'art. 2, comma 2), del presente accordo, non può essere inferiore al 30% del costo del film, tenuto conto che l'apporto artistico e tecnico del coproduttore a partecipazione minoritaria deve obbligatoriamente comportare la partecipazione di almeno un autore, un attore in un ruolo principale, un attore in un ruolo secondario e un tecnico.

3) Deroche alle disposizioni del comma 2) possono essere accordate solamente dopo intese intervenute tra le autorità o gli organi competenti dei due Paesi per i film di eccezionale valore artistico e culturale o per i film di grande importanza spettacolare. Per i film di grande importanza spettacolare il costo deve essere notevolmente superiore al costo medio delle produzioni cinematografiche nel Paese del coproduttore a partecipazione maggioritaria.

La partecipazione del coproduttore minoritario non può in ogni caso essere inferiore al 20% del costo del film.

### Articolo 6

Le autorità o gli organi delle due Parti contraenti favoriranno la realizzazione in coproduzione di film di importanza internazionale tra produttori delle due Parti contraenti ed i Paesi con i quali l'una e l'altra sono rispettivamente legati da analoghi accordi di coproduzione:

a) la partecipazione del coproduttore minoritario non può essere inferiore al 20% del costo del film;

b) il coproduttore minoritario, la cui partecipazione è del 20% del costo del film, può essere dispensato dall'obbligo degli apporti tecnici ed artistici, con valutazione caso per caso.

### Articolo 7

1) Ciascuna Parte contraente assicura alle persone inviate dall'altra Parte in virtù delle disposizioni del presente accordo, le condizioni necessarie nel suo territorio per l'adempimento dei loro compiti durante le riprese del film di coproduzione.

2) Tutte le facilitazioni sono accordate per l'importazione e l'esportazione del materiale necessario alla realizzazione ed allo sfruttamento dei film di coproduzione (pellicola, materiale tecnico, costumi, materiale scenografico, materiale pubblicitario), nonché per i trasferimenti valutari relativi ai pagamenti connessi alla realizzazione dei film in coproduzione, secondo le norme vigenti in materia fra i due Paesi.

### Articolo 8

Per ogni film di coproduzione saranno approntati due negativi o un negativo ed un controtipo.

Ciascun coproduttore è proprietario di un negativo o di un controtipo.

Il coproduttore minoritario può, previa intesa al coproduttore maggioritario, utilizzare il negativo originale.

### Articolo 9

1) I contratti di coproduzione stipulati fra i coproduttori devono contenere clausole concernenti lo sfruttamento del film, in osservanza dei seguenti principi:

a) la ripartizione dei proventi e dei mercati deve essere approvata dalle autorità o dagli organi competenti dei due Paesi;

b) la ripartizione dei proventi deve corrispondere alla partecipazione dei coproduttori al costo di produzione del film.

2) Nel caso in cui un film di coproduzione sia esportato in un Paese dove le importazioni di film sono contingentate, il film è imputato, in linea di massima, al contingente del Paese del coproduttore maggioritario:

a) se una delle Parti contraenti ha maggiori possibilità di esportare i film in uno Stato terzo, i film coprodotti beneficiano di questa possibilità;

b) i film in cui i coproduttori hanno eguale partecipazione, saranno esportati come prodotti dal Paese che ha le migliori possibilità di esportazione.

### Articolo 10

Nel caso in cui il coproduttore minoritario debba integrare il suo apporto con il versamento di una somma, ciò dovrà avvenire nel termine di 60 giorni dalla data di consegna di tutto il materiale necessario per l'approntamento della versione del Paese minoritario. In caso di inosservanza di tale norma, qualora la legislazione delle Parti contraenti non preveda la perdita del riconoscimento della coproduzione, la concessione dei benefici della coproduzione stessa può essere revocata dalle autorità o dagli organi delle Parti contraenti.

### Articolo 11

1) Durante il periodo di validità del presente accordo, le Parti contraenti costituiranno una commissione mista che ne assicurerà l'applicazione.

2) La delegazione italiana per la commissione mista sarà presieduta da un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo.

La delegazione cecoslovacca sarà presieduta dal Direttore generale del film cecoslovacco o da un suo sostituto. Essi sono assistiti da funzionari e da esperti.

3) La commissione mista:

a) deve controllare la situazione dell'equilibrio degli apporti nei film di coproduzione;

b) può fissare ogni anno il costo minimo per i film girati in coproduzione tripartita o multilaterale.

4) La commissione mista si riunirà una volta all'anno alternativamente in Italia e in Cecoslovacchia.

### Articolo 12

1) Le regole di procedura sull'applicazione del presente accordo formano oggetto dell'annesso che è parte integrante dell'accordo stesso.

2) L'annesso può essere modificato a seguito di intese tra le autorità o gli organi competenti dei due Paesi. Tali modifiche sono provvisoriamente applicabili a par-

tire dal giorno della firma del protocollo dell'accordo al riguardo ed entrano in vigore il giorno dello scambio delle notifiche della loro adozione.

### Articolo 13

1) L'accordo entra in vigore il giorno della firma.

Esso è concluso per il periodo di un anno e la sua validità può essere tacitamente prorogata di anno in anno qualora una delle due Parti contraenti non lo denunci entro tre mesi prima della fine del periodo della sua validità.

2) La cessazione della validità dell'accordo non fa cessare la validità dei contratti di coproduzione cinematografica già stipulati tra coproduttori delle Parti contraenti.

FATTO a Praga il 25 marzo 1968 in due originali ciascuno di essi redatto in lingua italiana e in lingua ceca, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo  
della Repubblica italiana

WINSPEARE

Per il Governo  
della Repubblica socialista cecoslovacca

POLEDNAK

ANNESSE

### NORME DI PROCEDURA PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA ITALO-CECOSLOVACCO.

Si fa riferimento all'art. 12 dell'accordo.

Le istanze di ammissione al beneficio della coproduzione cinematografica debbono essere depositate in Italia presso il Ministero del turismo e dello spettacolo e in Cecoslovacchia presso la Direzione generale della cinematografia almeno 30 giorni prima dell'inizio delle riprese del film come previsto all'art. 4, punto g), dell'accordo.

La documentazione completa per l'ammissione, che deve pervenire alle autorità o agli organi competenti dei due Paesi prima dell'inizio della lavorazione del film, deve comprendere i seguenti elementi redatti nella lingua nazionale di ciascuno dei Paesi:

I. - la sceneggiatura con i dialoghi del film;

II. - un documento comprovante che la proprietà dei diritti di autore per l'adattamento cinematografico è stata legalmente acquistata o, in mancanza, una opzione valida;

III. - il contratto di coproduzione (un esemplare firmato e tre copie conformi) concluso con riserva d'approvazione da parte delle autorità o degli organi competenti dei due Paesi.

Tale documento deve precisare:

1) il titolo del film,

2) il nome dell'autore del soggetto o dell'adattatore, se si tratta di un soggetto tratto da un'opera letteraria,

- 3) il nome del regista,
- 4) l'ammontare del costo,
- 5) l'ammontare degli apporti dei coproduttori,
- 6) la ripartizione dei proventi e dei mercati,
- 7) l'impegno dei coproduttori a partecipare agli eventuali superi o a beneficiare delle economie sul costo del film in proporzione ai rispettivi apporti. La partecipazione ai superi può essere limitata al 30% del costo del film,

8) una clausola del contratto deve prevedere che l'ammissione al beneficio dell'accordo non impegna le autorità o gli organi competenti dei due Paesi a rilasciare il visto di proiezione in pubblico.

Un'altra clausola deve, di conseguenza, precisare le condizioni del regolamento finanziario tra i contraenti nel caso in cui le autorità o gli organi competenti dell'uno e dell'altro Paese non accordassero l'ammissione richiesta dopo aver esaminato l'incartamento completo.

Una clausola analoga deve essere prevista anche per il caso in cui le autorità o gli organi competenti non autorizzassero la proiezione del film nell'uno o nell'altro dei due Paesi o la sua esportazione.

Una clausola particolare deve ugualmente prevedere il regolamento dei rapporti tra i coproduttori nel caso in cui i versamenti degli apporti finanziari non siano stati effettuati secondo le esigenze previste dall'articolo 10 dell'accordo,

9) il periodo previsto, in linea di massima, per l'inizio delle riprese del film;

IV. - il piano di finanziamento;

V. - l'elenco degli elementi tecnici ed artistici con l'indicazione della loro nazionalità e dei ruoli attribuiti agli attori;

VI. - il piano di lavorazione.

Le autorità o gli organi competenti dei due Paesi possono richiedere tutti i documenti e tutte le precisazioni complementari ritenute necessarie.

Modifiche contrattuali possono essere apportate al contratto originario di coproduzione depositato; esse dovranno essere sottoposte all'approvazione delle autorità o degli organi competenti dei due Paesi prima di terminare il film.

Le due amministrazioni si informano reciprocamente della avvenuta concessione dell'autorizzazione alla coproduzione.

I coproduttori potranno essere informati della decisione sulle istanze solo dopo che è stato raggiunto un accordo tra le autorità o gli organi competenti dei due Paesi.

#### NORME PER LA COPRODUZIONE DI CORTOMETRAGGI

Con riferimento al comma II dell'articolo 3 dell'accordo di coproduzione cinematografica tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista cecoslovacca, si concordano le seguenti norme per l'ammissione di film di cortometraggio ai benefici della coproduzione, in casi da esaminarsi di volta in volta.

1) Si intende per film a cortometraggio l'opera cinematografica compiuta di lunghezza inferiore a 1600 metri, formato 35 mm.; per gli altri formati, la lunghezza è ridotta o aumentata in proporzione ai formati stessi.

I cortometraggi devono avere una lunghezza minima di 290 metri.

2) Il numero di film di cortometraggio che potranno essere ammessi ai benefici della coproduzione verrà stabilito dalla commissione mista, prevista dall'articolo 11 dell'accordo, ogni anno per l'anno successivo. Per il primo anno di applicazione delle presenti norme potranno essere realizzati in coproduzione sei film a cortometraggio per parte.

3) Potranno essere ammessi ai benefici della coproduzione i film di cortometraggio che si distinguano per le qualità tecniche, artistiche o spettacolari, con particolare riferimento alle tradizioni culturali dell'uno o dell'altro Paese, da realizzarsi nell'uno o nell'altro, o in entrambi i Paesi, e di costo — ivi compresa la versione della parte minoritaria — non inferiore a 6 milioni di lire.

4) La parte minoritaria dovrà partecipare alla realizzazione del cortometraggio con un apporto tecnico, artistico e finanziario non inferiore al 40%. L'apporto minoritario per quanto concerne la parte finanziaria dovrà essere messo a disposizione del coproduttore maggioritario non oltre i seguenti termini: per 1/3 non oltre l'inizio delle riprese, per 1/3 al termine delle riprese e per 1/3 alla consegna del materiale.

5) Per facilitare la più diretta collaborazione fra gli autori e i tecnici nel campo della realizzazione di film a cortometraggio, in ogni film a cortometraggio la parte minoritaria dovrà mettere a disposizione un coautore e un tecnico, i quali dovranno effettivamente partecipare alla realizzazione del cortometraggio. Per la parte italiana essi saranno i titolari degli eventuali benefici di legge espressamente riservati rispettivamente agli autori e ai tecnici dei cortometraggi premiati.

Le suddette norme resteranno in vigore per la durata della validità dell'accordo.

FATTO a Praga il 25 marzo 1968 in due originali ciascuno di essi redatto in lingua italiana ed in lingua ceca, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

*Per il Ministero del turismo e dello spettacolo  
della Repubblica italiana*

WINSPEARE

*Per la Direzione generale  
della cinematografia cecoslovacca*

POLEDNAK

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica  
Il Ministro per gli affari esteri

MEDICI